Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 luglio 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 185 DELL'8 LUGLIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980. Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA ed ultima estrazione eseguita il 5 aprile 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.
(5268)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980. Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA ed ultima estrazione eseguita il 24 aprile 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5265)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981. Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazione eseguita il 30 aprile 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5311)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982. Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'OTTAVA estrazione eseguita il 2 maggio 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5312)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **926.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Monopoli.

N. 926. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Monopoli (Bari), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **927.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in San Marcello Pistoiese.

N. 927. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in San Marcello Pistoiese (Pistoia), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **928.**

Istituzione di una sezione commerciale ad indirizzo amministrativo presso l'istituto tecnico per geometri di Venafro.

N. 928. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, una sezione commerciale ad indirizzo amministrativo presso l'istituto tecnico per geometri di Venafro (Isernia) del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **929.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri in Tarquinia.

N. 929. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Tarquinia (Viterbo), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **930.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Cerignola.

N. 930. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Cerignola (Foggia), del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **931.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri in Mussomeli.

N. 931. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Mussomeli (Caltanissetta), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **932.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Menaggio.

N. 932. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Menaggio (Como), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico **1979-80**, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **933.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in San Vito di Cadore.

N. 933. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in San Vito di Cadore (Belluno), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 277

LEGGE 7 luglio 1980, n. **297.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 *è aggiunto il seguente comma*:

La vendita al pubblico della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali di cui al precedente comma, a fini di dulcificazione, può essere effettuata solo in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica.

All'articolo 3, *le parole*: del precedente articolo 2 *sono sostituite dalle seguenti*: del primo comma dell'articolo 2.

L'articolo 5 *è soppresso.*

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — LA MALFA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 7 luglio 1980, n. **298.**

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, concernente il differimento del termine di cui allo articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, concernente il differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza regionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COMPAGNA — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 7 luglio 1980, n. **299.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *il secondo comma è soppresso.*

All'articolo 2, *nel primo comma, le parole*: decreto-legge 19 dicembre, *sono sostituite con le parole*: decreto-legge 29 dicembre;

nel terzo comma, sono soppresse le parole: ad eccezione di quelli con i quali siano state concesse indennità in analogia a quella spettante alle forze di polizia per servizio di istituto;

al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ed alle indennità in esso previste, operando i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.

All'articolo 9, nel secondo comma, le parole: i loro consorzi ad aziende *sono sostituite dalle parole*: i loro consorzi ed aziende.

All'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Per la realizzazione delle linee metropolitane, se ragioni di economicità lo richiedono può procedersi all'appalto dell'intera opera con l'acquisizione della copertura finanziaria in base al piano finanziario pluriennale di spesa.

All'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Se gli enti locali verificano alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 che le aziende speciali di trasporto non hanno potuto contenere la perdita di gestione entro il limite di cui al comma precedente, possono far ricorso alla facoltà di cui al quinto comma qualora siano stati adottati successivamente al 1° gennaio 1980 o si adottino entro il 31 dicembre 1980 adeguati aumenti tariffari e semprechè la tariffa minima per i percorsi urbani non sia inferiore a lire duecento;

dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione, afferente ai bilanci 1979 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di società per azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di più enti locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, può essere provveduto mediante la contrazione di un mutuo la cui annualità di ammortamento, che dovrà essere iscritta fra le spese correnti fermo il limite di cui al primo comma del successivo articolo 21, è integralmente rimborsata all'ente o agli enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio bilancio.

All'articolo 24, nel secondo comma, dopo la parola: personale, *sono aggiunte le parole*: nonché dalla concessione dei miglioramenti economici in applicazione del contratto di lavoro per il triennio 1979-1981.

All'articolo 26, nel primo comma, è aggiunto, in fine, seguente periodo:

La tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, è applicata nella misura ridotta ad un terzo;

il secondo comma è soppresso;

nel terzo comma, le parole: dei precedenti commi *sono sostituite dalle parole*: del precedente comma;

al quinto comma, le parole: ai precedenti commi *nonché le parole*: dagli stessi commi *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti*: al primo comma *e* dallo stesso comma.

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Entro il 30 settembre 1981 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1980 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente:

a) sono precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni devono essere effettuate;

b) sono determinate, per i residui passivi, le somme:

1) impegnate nelle forme di legge, non pagate e ancora dovute, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nei residui, soltanto se il relativo debito non è prescritto;

2) impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978, 1979 e 1980.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1981. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la vertifica del conto consuntivo 1980, che li accompagna con una loro relazione.

Entro il 31 ottobre 1981 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1980 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulta a chiusura del conto consuntivo 1980, è data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI. Le somministrazioni di detti mutui devono essere destinate in via prioritaria alla regolarizzazione dei rapporti debitori fra enti locali derivanti da quote di concorso obbligatorio.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 luglio 1980, sono stabilite le modalità che gli enti interessati devono osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

I comuni e le province possono provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo prima o contestualmente all'approvazione del conto consuntivo 1979. In tale caso, la verifica straordinaria dei residui si intende riferita agli esercizi 1979 e precedenti e le operazioni di mutuo di cui al sesto comma sono effettuate con ri-

ferimento ai disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili stabilite, risulta a chiusura del conto consuntivo 1979.

All'articolo 35, *dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente*:

Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui al terzo comma, gli istituti di patronato e assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.

All'articolo 36, *nel primo comma, le parole*: della CISPEL - Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali *sono sostituite dalle seguenti*: dell'AICCE - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa, della FIARO - Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere.

All'articolo 41, *il primo comma è soppresso*.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, e, sempreché non siano in contrasto con le norme di tale decreto, gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, nonché del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, gestione previdenza, è soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91.

In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'INADEL, gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma.

Art. 4.

Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964. A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, è determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento.

La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma è costituita dagli emolumenti spettanti in attività di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilità, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalità di pagamento.

Per l'iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo può essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non può eccedere, in ogni caso, la metà del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — LA MALFA — ROGNONI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. **300**.

Proroga al 31 dicembre 1981 del termine fissato dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, per la sostituzione delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente, delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate

con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e dal quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, in esecuzione dell'art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1978, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 61, con il quale il dott. Piero Mortari fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 280, con il quale il dott. Piero Mortari è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano,

Vista la dichiarazione in data 18 gennaio 1980, con la quale il dott. Piero Mortari ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dal commissario di borsa; dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa valori di Roma;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Piero Mortari dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, a decorrere dal 18 gennaio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1980
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 85

(6564)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 luglio 1978 concernente l'accertamento della sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività nella Confesercenti al fine dell'attribuzione del 7 % del patrimonio residuo della disciolta Confederazione sindacale fascista dei commercianti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1161, recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369;

Vista la legge 18 novembre 1977, n. 902, riguardante l'attribuzione dei patrimoni residui delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1978, concernente l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1980, con il quale è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla Libera confederazione nazionale del commercio e del turismo avverso il citato decreto ministeriale con conseguente parziale annullamento per non essere state evidenziate le ragioni per le quali nella ricorrente non erano stati riscontrati i requisiti per il riconoscimento della maggiore rappresentatività;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di provvedere, per la parte annullata, all'accertamento della maggiore rappresentatività tra la Libera confederazione nazionale del commercio e del turismo e la Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti), tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 2, ultima parte, della legge 18 novembre 1977, n. 902 e tenendo presenti gli elementi di conoscenza e giudizio che sono stati acquisiti per l'emanazione dell'impugnato decreto ministeriale nonché i motivi che ne hanno determinato il parziale annullamento;

Preso atto che:

a) per quanto concerne la consistenza numerica dei soggetti rappresentati, su circa 1.300.000 operatori commerciali, la Libera confederazione nazionale del commercio e del turismo ha dichiarato di associare 14.600 unità a fronte delle 201.500 dichiarate dalla Confesercenti e che tale dato, allo stato, non è validamente contestabile;

b) per quanto riguarda l'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, risulta, avuto riguardo ai dati esistenti agli atti, la presenza della Libera confederazione nazionale del commercio e del turismo soltanto in alcuni capoluoghi di provincia mentre la Confesercenti è presente in quasi tutte le regioni;

c) per quanto concerne la partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la Libera confederazione nazionale del commercio e del turismo non ha mai partecipato né alle trattative né alla stipula di alcun contratto collettivo di lavoro, mentre risulta che la Confesercenti si è positivamente e concretamente attivata relativamente ad alcuni contratti e accordi collettivi;

d) per quanto attiene alla effettiva partecipazione alla trattazione di controversie di lavoro, risulta che la Confesercenti, contrariamente alla Libera confederazione nazionale del commercio e del turismo, è intervenuta in un rilevante numero di regioni;

Considerato che sulla base dei predetti elementi globalmente considerati deve essere riconosciuto alla Confesercenti il requisito della maggiore rappresentatività rispetto alla Libera confederazione nazionale del commercio e del turismo;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge 18 novembre 1977, n. 902, è accertata nella Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - Confesercenti, la sussistenza dei requisiti, da detto articolo stabiliti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6053)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delle zone danneggiate nella regione Veneto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Veneto che segnala il carattere eccezionale della brinata del 4 maggio 1979 e delle grandinate del 6, 16, 28 giugno, 1° luglio, 10, 26 agosto 1979 in vari comuni della provincia di Padova; delle grandinate del 14 giugno, 4, 24, 25 agosto 1979 in vari comuni della provincia di Treviso; della siccità del periodo primavera-estate 1979 e delle grandinate del 29 aprile, 6, 7, 14, 27 giugno, 3, 4, 10, 24 agosto 1979 in vari comuni della provincia di Vicenza;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Padova:

brinata del 4 maggio 1979 nel territorio dei comuni di Castelbaldo e Merlara;

grandinata del 6 giugno 1979 nel territorio dei comuni di Campodoro, Fontaniva, Limena, Pizzola S. B., Piacenza d'Adige, Ponso, Ospedaletto Euganeo, Solesino, S. Giorgio in Bosco, S. Margherita d'Adige, Stanghella, Villafranca Padovana;

grandinata del 16 giugno 1979 nel territorio dei comuni di Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Vigonza;

grandinata del 28 giugno 1979 nel territorio dei comuni di S. Urbano e Vighizzolo d'Este;

grandinata del 1° luglio 1979 nel territorio del comune di Vescovana;

grandinata del 10 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Casale Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara;

grandinata del 26 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Loreggia, Piombino Dese, S. Giustina in Colle.

Treviso:

grandinata del 14 giugno 1979 nel territorio dei comuni di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Fonte, Maser, S. Zeone degli E., Caerano, S. Marco, Montebelluna, Valpago, Cimadolmo, Chiarano, Gorgo al M., Fontanelle, Mansuè, Motta di L., Oderzo, Ormelle, S. Paolo di Piave;

grandinata del 4 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Farra di Soligo, Miane, Sernaglia;

grandinata del 24 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Altivole, S. Zenone degli E., Caerano, S. Marco, Crocetta, Montebelluna, Moriago, Sernaglia, Pieve di Soligo;

grandinata del 25 agosto 1979 nel territorio del comune di Cessalto.

Vicenza:

siccità del periodo primavera-estate 1979 nel territorio dei comuni di Enego, Foza, Gallio, Asiago, Roano, Rotzo, Conco, Lusiana, Valdagno, Recoaro Terme, Crespadoro, S. Pietro Mussolino, Nogarole Vic.no, Altissimo, Monte di Malo, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico, Santorso;

grandinata del 29 aprile 1979 nel territorio dei comuni di Marostica, Molvena, Fara Vic.no;

grandinata del 14 giugno 1979 nel territorio dei comuni di Thiene, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Pove del Grappa, Bassano del Grappa;

grandinata del 3 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Sandrigo e Sarcedo;

grandinata del 4 agosto 1979 nel territorio del comune di Breganze;

grandinata del 24 agosto 1979 nel territorio dei comuni di Schiavon, Rosà, Bassano del Grappa, Mussolente, Cassola, Romano d'Ezzelino, Cartigliano, Brendola, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Arcugnano, Montegaldella, Montegalda, Longare, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Camisano Vicentino, Nove, Marostica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: MARCORA

(6052)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Autorizzazione alla S.a.s. « Magazzini generali e doganali Del Monte » ad esercitare in Forlì un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 12 settembre 1979, con la quale la S.a.s. « Magazzini generali e doganali Del Monte », con sede in Forlì, viale Bologna n. 201, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate nell'immobile sito in Forlì, viale Italia n. 111;

Vista la deliberazione n. 575 del 28 novembre 1979, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare nell'istituendo magazzino generale;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. « Magazzini generali e doganali Del Monte », con sede in Forlì, viale Bologna n. 201, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate negli impianti siti in Forlì, viale Italia n. 111.

Tali impianti constano di 16 locali coperti, della superficie complessiva di mq 2573 circa, di un silo per il magazzinaggio dei cereali della superficie di mq 162 circa; essi risultano comunque meglio individuati e descritti nella relazione tecnica e nelle planimetrie agli atti.

Art. 2.

Alle operazioni di deposito, effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano il regolamento e le tariffe approvati dalla camera di commercio di Forlì con deliberazione n. 575 del 28 novembre 1979.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società predetta è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 20.000.000 (lire ventimilioni), salve successive determinazioni.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(6325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977.

Il 31 maggio 1980 ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 aprile 1980, n. 202, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 31 maggio 1980.

In conformità dell'art. 28 (2), la convenzione è entrata in vigore il 31 maggio 1980.

(6329)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Casalfiumanese e Castel San Pietro Terme

Con decreto 21 marzo 1980, n. 475, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni di nuova formazione siti lungo il torrente Sillaro nel tratto compreso tra il Ponte di S. Clemente di Rignano ed il Ponte di Castel Guelfo segnati nel catasto del comune di Casalfiumanese al foglio n. 2 mappali 36 (ha 0.10.40); 37 (ha 0.05.00); 39 (ha 0.04.60); 62 (ha 0.02.20); 65 (ha 0.02.72); 68 (ha 0.01.60); foglio 9 mappale 21 (ha 1.06.30); e nel catasto del comune di Castel S. Pietro Terme al foglio 34 mappale 31 (ha 0.18.00); foglio 62 mappale 105 (ha 0.37.60); foglio 64 mappali 27 (ha 0.46.80); 63 (ha 0.65.60); 115 (ha 0.25.28); foglio 95 mappali 111 (ha 1.30.96); 250 (ha 0.14.60); 233 (ha 0.06.24); foglio 110 mappali 12 (ha 0.29.84); foglio 138 mappale 54 (ha 1.09.12); foglio 166 mappali 92 (ha 0.28.80); 93 (ha 0.33.68) della superficie complessiva di ha 6.79.34 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 gennaio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegata proposta rep. n. 2073/1977; schizzo planimetrico ed allegata proposta che fanno parte integrante del decreto medesimo.

(6330)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 610 mod. 241 D.P. — Data: 15 aprile 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bolzano. — Intestazione: Desaler Ernesto, nato a Bolzano il 24 agosto 1893. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1[illegible]

Corso dei cambi del 3 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venez[illegible]
Dollaro USA	841,55	841,55	841,45	841,55	841,50	—	841,45	841,55	841,55	841,5[illegible]
Dollaro canadese	735,75	735,75	736 —	735,75	735,85	—	736 —	735,75	735,75	735,7[illegible]
Marco germanico	478,22	478,22	477,75	478,22	478,30	—	478,20	478,22	478,22	478,2[illegible]
Fiorino olandese	436,91	436,91	437,10	436,91	436,55	—	436,90	436,91	436,91	436,9[illegible]
Franco belga	29,905	29,905	29,88	29,905	29,89	—	29,90	29,905	29,905	29,9[illegible]
Franco francese	206,35	206,35	206,80	206,35	206,30	—	206,30	206,35	206,35	206,3[illegible]
Lira sterlina	1975,50	1975,50	1987,75	1975,50	1986,60	—	1974,50	1975,50	1975, 0	1975,5[illegible]
Lira irlandese	1796 —	1796 —	1796 —	1796 —	1796,60	—	1799 —	1796 —	1796 —	—
Corona danese	154,39	154,39	154,50	154,39	154,35	—	154,37	154,39	154,39	154,4[illegible]
Corona norvegese	173,99	173,99	174,10	173,99	174 —	—	174,05	173,99	173,99	174 —
Corona svedese	202,82	202,82	203 —	202,82	202,90	—	202,80	202,82	202,82	202,8[illegible]
Franco svizzero	519,87	519,87	519 —	519,87	519,20	—	519,60	519,87	519,87	519,8[illegible]
Scellino austriaco	67,402	67,402	67,35	67,402	67,35	—	67,40	67,402	67,402	67,4[illegible]
Escudo portoghese	17,15	17,15	17,20	17,15	17,22	—	17,22	17,15	17,15	17,1[illegible]
Peseta spagnola	11,987	11,987	12 —	11,987	11,98	—	11,991	11,987	11,987	11,9[illegible]
Yen giapponese	3,851	3,851	3,86	3,851	3,84	—	3,85	3,851	3,851	3,8[illegible]

Media dei titoli del 3 luglio 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	63,625
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,600
» 5,50% » » 1968-83	85,825
» 5,50% » » 1969-84	83,150
» 6% » » 1970-85	79,600
» 6% » » 1971-86	77,825
» 6% » » 1972-87	76,350
» 9% » » 1975-90	76,750
» 9% » » 1976-91	78,625
» 10% » » 1977-92	82,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,650
» » » » 1-10-1978/80	99,650
» » » » 1- 3-1979/81	99,500
» » » » 1- 7-1979/81	99,050
» » » » 1-10-1979/81	98,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,2[illegible]
» » » » 1- 5-1979/82	98,6[illegible]
» » » » 1- 7-1979/82	97,8[illegible]
» » » » 1-10-1979/82	97,2[illegible]
» » » » 1- 1-1980/82	99,1[illegible]
» » » » 1- 1-1980/83	97,8[illegible]
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,3[illegible]
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,4[illegible]
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,8[illegible]
» » » 12% 1- 4-1982	95,2[illegible]
» » » 12% 1-10-1983	92,9[illegible]
» » » 12% 1- 1-1984	92,9[illegible]
» » » 12% 1- 4-1984	92,6[illegible]
» » » 12% 1-10-1984	92,6[illegible]
» » » 12% 1-10-1987	91,5[illegible]

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,50
Dollaro canadese	735,875
Marco germanico	478,21
Fiorino olandese	436,905
Franco belga	29,902
Franco francese	206,325
Lira sterlina	1975 —
Lira irlandese	1797,75
Corona danese	154,3[illegible]
Corona norvegese	174,0[illegible]
Corona svedese	202,81
Franco svizzero	519,7[illegible]
Scellino austriaco	67,4[illegible]
Escudo portoghese	17,1[illegible]
Peseta spagnola	11,9[illegible]
Yen giapponese	3,8[illegible]

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto che la dotazione organica della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto centrale di statistica è stata aumentata di trenta posti a decorrere dal 1° dicembre 1979;

Considerato che a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei predetti trenta posti recati in aumento — pari a dieci posti — deve essere conferito, mediante normale concorso alla qualifica iniziale, al personale dell'Istituto centrale di statistica in possesso dei prescritti requisiti;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 31 marzo 1980;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Istituto centrale di statistica.

Nell'ambito di detto concorso, un terzo dei trenta posti portati in aumento alla carriera del personale ausiliario tecnico, pari a dieci posti, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è riservato al personale dell'Istituto centrale di statistica.

I vincitori del concorso saranno destinati a svolgere le seguenti mansioni nei limiti dei posti indicati a fianco di ciascuna di esse:

addetto agli impianti elettrici . . . n. 6
addetto agli impianti idraulici » 2
addetto alla manutenzione e riparazione delle attrezzature metalliche (mobili, arredi e infissi) . » 1
addetto alla manutenzione e riparazione delle attrezzature in legno (mobili e infissi) . » 1
addetto alla manutenzione e riparazione dei locali (muratura e pittura) . . . . » 2
addetto alle macchine da stampa multilith e addressograph . . . » 3

Ogni candidato può concorrere solo per una delle mansioni sopra indicate.

I posti riservati di cui al secondo comma del presente articolo che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di istruzione elementare superiore (quinta elementare).

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto dalle ore 10 alle ore 12.30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico di cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) i titoli di merito di cui al successivo art. 4;

10) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

11) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 10) e 11) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in esse previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Titoli
Art. 4.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la documentazione in originale, o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare il possesso dei seguenti titoli valutabili:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva:

1) copia autentica dello stato matricolare, rilasciata dalla pubblica amministrazione ove il candidato presti o abbia prestato servizio, da cui risultino i servizi prestati, le mansioni con i relativi periodi ed i giudizi complessivi annuali degli ultimi tre anni. Per i candidati già alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica non è richiesta la documentazione relativa al servizio prestato presso l'Istituto stesso.

Gli aspiranti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della presente deliberazione, da cui risultino la data di inizio, la durata e la mansione svolta, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

2) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici: certificato dei servizi resi contenente gli elementi di cui al punto 1) della lettera *a)* di data non anteriore a quella della presente deliberazione.

c) servizi comunque prestati presso privati: libretto di lavoro, attestati rilasciati dalle aziende private comprovanti la attività svolta presso le stesse, con la precisazione delle mansioni effettivamente svolte e del periodo di lavoro prestato indicando la data di inizio e quella dell'eventuale cessazione.

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di qualifica;

f) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto o scuola professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

h) idoneità in concorsi statali per esami.

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza con esito positivo di corsi di specializzazione o qualificazione, patenti di guida per autoveicoli, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze ai fini di un maggiore disimpegno delle mansioni per le quali l'aspirante concorre.

Non è ammesso il riferimento a documenti o titoli che siano già stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto centrale di statistica dopo scaduto il termine stabilite nel precedente art. 3, nonché dei titoli valutabili non in regola con le norme sul bollo.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo dell'Istituto, mentre per le domande ed i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Commissione esaminatrice
Art. 5.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione e stabilirà nella prima riunione i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

Alla commissione per lo svolgimento della prova pratica di idoneità tecnica possono essere aggregati membri aggiunti in qualità di esperti, che verranno nominati con successivo provvedimento.

Prove di esame
Art. 6.

L'esame consisterà in una prova pratica di idoneità tecnica, diversa per ciascuna mansione di cui all'art. 1, tendente ad accertare la capacità professionale di ciascun candidato in relazione alla mansione per la quale concorre.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di idoneità tecnica saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché le altre norme che saranno stabilite dalla commissione esaminatrice.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, sulla base dei criteri di massima stabiliti in precedenza per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi a sostenere la prova pratica di idoneità tecnica i concorrenti che nella valutazione dei titoli avranno riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.

La prova pratica di idoneità tecnica non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.

Art. 9.

Il luogo ed il giorno in cui si svolgerà la prova pratica di idoneità tecnica saranno comunicati ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

L'assenza dalla prova sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Titoli di preferenza e precedenza

Art. 11.

I candidati che abbiano superato la prova di idoneità tecnica saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno la richiesta, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie

Art. 12.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione per ciascun candidato della votazione complessiva conseguita e della mansione per la quale ha concorso. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori, saranno formate tenendo conto dei posti fissati per ciascuna mansione, della riserva di posti prevista dall'art. 1, nonché delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 13.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà le graduatorie di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) pagella scolastica o copia conforme debitamente autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso della licenza elementare, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui allo art. 11 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare dal quale dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenz di cui al precedente articolo 11.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previ-

sti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 14, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati agenti tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 16.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di agente tecnico.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di agente tecnico in prova per la mansione di (2) . . . nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 luglio 1980.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . a . . (provincia di . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) . . . .;

3) di essere residente a (4) . . . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (6), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (7) . . . .;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola . . . . . nell'anno scolastico . . . . . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di (8) . . . . con la qualifica di . . . .;

10) di aver prestato servizio presso (9) . . . . . dal . . . . al . . . . . e che il rapporto d'impiego è cessato per . . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengono inviate al seguente indirizzo (10) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto, infine, allega alla presente domanda i seguenti documenti, comprovanti il possesso dei titoli di cui all'art. 4 del bando di concorso:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma del candidato (11)
. . . .

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Indichi per quale delle mansioni elencate nell'art. 1 intenda concorrere.

(3) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(4) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(5) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(6) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(7) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . , ovvero di non avere prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perché riformato.

(8) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(9) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(10) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(11) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6558)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 27 gennaio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di virologia per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento in data 12 giugno 1976 con il quale il dott. Marco Balducci, nato a Venezia il 10 dicembre 1934, era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista l'ordinanza pronunziata il 14 luglio 1976, n. 251, reg. ord. n. 1010, reg. ric. anno 1976, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con cui era stata accolta l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dal dott. Marco Balducci;

Vista la sentenza del 14 marzo 1979, n. 317, reg. dec. n. 1543/77-526/76-1010/76, reg. ric. anno 1980, pronunziata dallo stesso tribunale che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dottor Marco Balducci, annullando il provvedimento di esclusione dell'interessato dall'esame di idoneità nazionale a primario di virologia per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice di detto esame dai quali risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 95/100 (novantacinque centesimi);

Decreta:

Il dott. Marco Balducci, nato a Venezia il 10 dicembre 1934, è inserito nella graduatoria dei candidati idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di virologia, sessione anno 1975, di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1976 con il punteggio di 95/100 (novantacinque centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5708)

OSPEDALI « S. ANGELO DEI ROSSI » E « ST. PUGLISI ALLEGRA » DI MESSINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

Servizi igienici organizzativi comuni ai due ospedali:

un posto di vice direttore sanitario.

Ospedale « St. Puglisi Allegra »:

un posto di aiuto dirigente di cardiologia;
un posto di aiuto di radiologia.

Il rapporto di lavoro si intende a tempo definito e non a tempo pieno come precedentemente stabilito nell'avviso di indizione dei suddetti concorsi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Messina.

(2241/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI PONTREMOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontremoli (Massa).

(2238/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto dirigente di centro trasfusionale;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(2239/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(2240/S)

OSPEDALE DI SIENA

Concorso ad un posto di assistente pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(2252/S)

OSPEDALE DELLA BASSA VAL D'ELSA DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(2232/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

(2237/S)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(2234/S)

OSPEDALE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(2231/S)

OSPEDALE « BASSINI » DI CINISELLO BALSAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di urologia;

tre posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cinisello Balsamo (Milano).

(2248/S)

OSPEDALE OFTALMICO FIORENTINO DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Firenze.

(2233/S)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(2236/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1980, n. **29**.

Interventi integrativi regionali per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 17 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità e ad integrazione degli interventi di cui all'art. 5, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, è autorizzato, a carico della regione dell'Umbria, il limite di impegno di L. 200.000.000 per l'anno 1979 da destinare alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'anno 1978, dichiarate di carattere eccezionale con decreti ministeriali 16 novembre 1978 e 26 gennaio 1979 e le cui zone territoriali di intervento sono state delimitate con decreti del presidente della giunta regionale numeri 285 e 466, rispettivamente del 13 marzo e del 23 maggio 1979.

Art. 2.

Per le finalità e ad integrazione degli interventi di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è autorizzato, a carico della regione dell'Umbria, il limite di impegno di L. 500.000.000 per l'anno 1979 da destinare a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1977 e dell'anno 1978, dichiarate di carattere eccezionale rispettivamente con decreti ministeriali 12 agosto 1977, 16 novembre 1978, 26 gennaio 1979 e 14 maggio 1979.

Art. 3.

L'onere per l'attuazione della presente legge, pari a lire 700.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1983, sarà imputato come segue:

L. 200.000.000 al cap. 8101 di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 10 - rubrica 42 - tipo 2.1 - settore 10) denominato: «Concorso regionale negli interessi e contributo annuo costante nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio quinquennali da erogare ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364»;

L. 500.000.000 al cap. 7971 di nuova istituzione (tit. 2 - sez. 10 - rubrica 42 - tipo 2.1 - settore 10) denominato: «Concorso regionale negli interessi per prestiti quinquennali di esercizio da erogare ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364».

Alla spesa relativa all'anno 1979 sarà fatto fronte con la disponibilità dei fondi globali iscritti ai capitoli 9700 e 9710 del relativo bilancio come integrati con leggi regionali 27 agosto 1979, n. 55 e 19 dicembre 1979 n. 66; ed alla spesa inerente all'anno 1980 con l'apposita disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del relativo bilancio (elenco n. 5 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 2).

Gli stanziamenti dei limiti di impegno relativi al 1979 saranno iscritti nel bilancio dell'esercizio 1980 ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23. La giunta regionale, a norma dell'art. 28, secondo comma, della predetta legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa del bilancio 1980.

Gli interventi di cui alla presente legge trovano riferimento nel secondo settore, quinto programma, progetto *B* del bilancio pluriennale della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 aprile 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 *marzo* 1980 (*atto n.* 1533) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 14 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1980, n. **30**.

Studio per l'utilizzazione plurima delle acque del bacino del medio e alto Tevere.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 17 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale predispone lo studio per l'utilizzazione plurima delle acque del bacino del medio e alto Tevere, avvalendosi di società e/o enti specializzati nel settore.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, limitatamente all'anno 1980, la spesa di L. 35.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, con imputazione al cap. 570 (tit. 1 - sez. I - rubrica 4 - cat. 4 - tipo 1.1. - settore 1), di nuova istituzione, denominato: «Spese per lo studio per l'utilizzazione plurima delle acque del bacino del medio e alto Tevere».

All'onere di cui al comma precedente si fa fronte — ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità — con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1979 (elenco n. 2 allegato al bilancio, numero d'ordine 4).

Al bilancio dell'esercizio 1980 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 570	35.000.000	35.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6140	—	35.000.000
Utilizzo disponibilità del cap. 6120 (fondo globale) del bilancio 1979	35.000.000	—
Totale . . .	35.000.000	35.000.000

Le presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 aprile 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 *marzo* 1980 (*atto n.* 1546) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 14 *aprile* 1980.

(4716)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. 31.

Interventi della Regione per il sostegno delle attività musicali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione della legge regionale sulle attività culturali, la regione dell'Umbria partecipa, per l'anno 1980, alle seguenti attività di promozione culturale ed iniziative nel campo musicale:

a) contributi per corsi di qualificazione per componenti cori, bande musicali e maestri in sostituzione ai corsi di orientamento musicale trasferiti alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

b) formazione e preparazione professionale di un'orchestra regionale;

c) corsi internazionali estivi del conservatorio « F. Morlacchi » di Perugia;

d) attività didattica extrascolastica della Filarmonica umbra dell'istituto musicale « Briccialdi » di Terni;

e) corsi internazionali di perfezionamento del Festival delle nazioni di musica da camera di Città di Castello;

f) attività musicali di base e stagione lirica;

g) iniziative musicali per il centenario del Maestro Casimiri.

Art. 2.

La gestione dei mezzi finanziari dell'iniziativa di cui al punto *a*) dell'art. 1 della presente legge è affidata ai comuni.

Art. 3.

I contributi per le iniziative di cui al precedente art. 1 sono ripartiti dalla giunta regionale secondo il piano finanziario allegato alla presente legge (allegato *A*).

Per le iniziative di cui al punto *a*) del precedente art. 1 la giunta regionale provvede al riparto previa consultazione degli enti locali interessati.

L'iniziativa di cui al punto *b*) dell'art. 1 è affidata all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Perugia che provvede d'intesa con la giunta regionale.

Le iniziative di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 1 sono affidate rispettivamente alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo territorialmente competenti che provvedono d'intesa con le istituzioni interessate.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, limitatamente all'anno 1980, la spesa di lire 235 milioni sia in termini di competenza che di cassa, con iscrizione al cap. 955 di nuova istituzione, denominato: « Spese per il sostegno di attività musicali ».

All'onere suddetto si fa fronte come segue:

quanto a L. 150.000.000 mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 26, quarto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, della disponibilità prevista sul fondo globale del cap. 6120 del bilancio 1979, come integrato con legge regionale 19 dicembre 1979, n. 66;

quanto a L. 85.000.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap 6120 del bilancio 1980 (elenco n. 2 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 8).

Al bilancio dell'esercizio 1980 sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 955	235.000.000	235.000.000
In diminuzione:		
Cap. 6120	85.000.000	85.000.000
Cap. 6140	—	150.000.000
Utilizzo disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1979, ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale n. 23/1978	150.000.000	—
Totale . . .	235.000.000	235.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 aprile 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 marzo 1980 (atto n. 1552) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 aprile 1980.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. 32.

Norme per lo sviluppo programmato dei servizi sportivi e delle attività ad essi connesse.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

GENERALITÀ

Art. 1.

Finalità

In attuazione dell'art. 9 dello statuto regionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione promuove lo sviluppo e il coordinamento dei servizi sportivi e delle attività ad essi connesse al fine di favorire:

la diffusione delle attività, degli impianti e delle attrezzature sportive in tutto il territorio e per tutte le comunità;

l'aggregazione dei cittadini, in particolare dei giovani, attraverso la pratica di attività sportiva e ricreativa;

l'equilibrata diffusione degli investimenti, pubblici o privati, finalizzati alla pratica sportiva nel territorio regionale;

i rapporti di collaborazione, anche per la definizione di programmi comuni di attività, con gli enti di promozione sportiva, con gli organi scolastici, con gli organi centrali e periferici del CONI e delle federazioni sportive e con ogni altro organismo che curi la materia attinente la presente legge.

Art. 2.

Iniziative

La Regione, per attuare le finalità di cui all'art. 1, promuove iniziative tendenti a realizzare:

la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di impianti destinati ad uso sportivo e la loro dotazione di adeguate attrezzature;

la piena utilizzazione degli impianti sportivi come servizi pubblici organizzati, integrati con le esperienze della comunità in cui operano, con il complesso dei servizi sociali e con le attività degli organismi che perseguono finalità di promozione sportiva;

il censimento e la catalogazione degli impianti sportivi e delle attività ad essi connesse;

la formazione di operatori qualificati nel campo dei servizi sportivi;

la valorizzazione dell'associazionismo sportivo;

la salvaguardia dell'igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive;

l'attività di studio e ricerca in materia di sport.

Titolo II

PIANIFICAZIONE

Art. 3.

Piano regionale triennale

La giunta regionale predispone una proposta di piano per lo sviluppo dei servizi sportivi e per la promozione delle attività ad essi connesse nel rispetto delle previsioni del piano regionale di sviluppo.

Il piano ha durata triennale e contiene:

l'analisi conoscitiva dei servizi sportivi pubblici e privati, di uso pubblico, nonché delle attività sportive praticate nel territorio regionale;

l'indicazione delle modalità e dei criteri per l'incremento del numero degli impianti e delle attrezzature sportive;

le norme generali per l'utilizzazione degli impianti sportivi pubblici o convenzionati;

l'indicazione degli standard funzionali dei singoli servizi sportivi;

l'individuazione degli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale addetto ai servizi sportivi nel quadro della vigente disciplina in materia di istruzione professionale;

le modalità per l'incentivazione e il sostegno delle attività sportive.

La proposta di piano è inviata ai consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, i quali formulano osservazioni e proposte entro tre mesi dal ricevimento della proposta stessa.

La giunta regionale, trascorso il termine di cui al comma precedente, sentita la consulta regionale per lo sport e d'intesa, per l'attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con i consigli scolastici provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, elabora la proposta definitiva da inviare al consiglio regionale per l'approvazione.

Il piano è approvato sei mesi prima della scadenza del precedente.

In sede di prima applicazione la giunta regionale predispone la proposta di piano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Piano comprensoriale triennale

I consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, in conformità al piano di cui al precedente articolo formano piani comprensoriali per lo sviluppo dei servizi sportivi e per promuovere tra i cittadini la pratica sportiva intesa quale strumento di formazione e impegno sociale.

I piani comprensoriali hanno durata triennale e devono contenere, sulla base della situazione nei singoli territori comunali nell'ambito della realtà sportiva territoriale, la specificazione delle previsioni di cui al piano regionale ed in particolare:

l'individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire;

la definizione e la quantificazione degli interventi atti al raggiungimento degli obiettivi, con le relative priorità;

la previsione dei costi di attuazione del piano comprensoriale, con l'indicazione della presumibile ripartizione dei conseguenti oneri tra comune, operatori pubblici e privati.

I piani comprensoriali sono inviati alla giunta regionale che li approva.

Art. 5.

Progetti di impianti sportivi

I progetti di impianti sportivi, pubblici o di interesse pubblico, devono essere conformi alle previsioni del piano comprensoriale di cui al precedente articolo.

L'approvazione del piano comprensoriale di cui all'art 4 costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico generale, limitatamente alle previsioni concernenti la localizzazione degli impianti e dei servizi sportivi.

Art. 6.

Consulenza del CONI

Ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione si avvale, per gli impianti e le attrezzature sportive da essa promossi, della consulenza tecnica del CONI secondo modalità stabilite d'intesa tra le parti.

Titolo III

CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 7.

Edilizia sportiva

La Regione promuove l'incremento e il miglioramento del patrimonio edilizio destinato ad uso sportivo di base mediante la concessione di contributi ai soggetti, pubblici e privati, che realizzano impianti e attrezzature conformi alle previsioni del piano comprensoriale di cui all'art. 4.

Le domande volte ad ottenere i contributi di cui al precedente comma sono indirizzate al presidente della Regione entro il 30 novembre di ciascun anno e ad esse deve essere allegata, per ogni singola opera la seguente documentazione:

A) nel caso di impianti da realizzarsi da enti locali:

1) deliberazione consiliare dell'ente contenente l'approvazione del progetto, la definizione degli impegni finanziari con l'indicazione del relativo capitolo di bilancio e l'autorizzazione al legale rappresentante a presentare domanda di contributo;

2) estratto dello strumento urbanistico vigente con l'indicazione dell'area relativa alla realizzazione dell'opera;

3) relazione tecnico-descrittiva;

4) progetto tecnico redatto in scala adeguata comprendente i particolari costruttivi;

5) computo metrico estimativo dettagliato a misura;

6) piano di gestione determinato in via preventiva.

B) Nel caso di impianti da realizzarsi da soggetti diversi da enti locali:

1) quanto previsto ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) di cui alla lettera *A*);

2) copia autentica della convenzione di cui al seguente comma.

Nell'ipotesi di cui alla lettera *B*), la concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione tra il soggetto richiedente e il comune interessato diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto.

Art. 8.

Attività sportiva e ricreativa

La Regione concorre a favorire la diffusione dell'attività sportiva e ricreativa promossa dai comuni ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, d'intesa, per le attività di interesse dei giovani in età scolare, con i consigli scolastici distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, mediante concessione di contributi.

Le domande volte ad ottenere i contributi di cui al precedente comma sono indirizzate dai comuni al presidente della Regione entro il 30 novembre di ciascun anno e devono contenere la definizione delle iniziative tendenti alla promozione, anche in collaborazione con le società e le associazioni sportive presenti nel territorio comunale di:

centri di formazione fisico-sportiva per giovani e per adulti;

corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale di operatori che si dedicano ad attività in conformità alla presente legge;

corsi di aggiornamento per dipendenti degli enti locali addetti alla materia trattata nella presente legge;

attività nel campo dello sport inteso come servizio sociale, anche mediante piani di studio e sperimentazione.

L'organizzazione delle iniziative di cui al presente articolo può essere affidata ad associazioni od enti diversi dal comune. In tale caso possono essere concessi in sede di programma

comprensoriale pure i contributi di cui all'art. 7, lettera *b*), ma in misura non superiore alla metà di quanto previsto per gli impianti sportivi convenzionati.

Art. 9.
Manifestazioni sportive

La Regione concorre alla promozione di manifestazioni sportive di particolare rilevanza sul piano sociale che si svolgono in conformità con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, organizzate da enti locali, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, società ed associazioni sportive, circoli aziendali ed ogni altro organismo che persegua finalità di promozione sportiva mediante la concessione di contributi.

Le domande per usufruire dei contributi devono essere indirizzate dai soggetti di cui al precedente comma al presidente della Regione almeno novanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, corredate da:

relazione illustrativa sulle finalità e sull'organizzazione della manifestazione;

preventivo sommario di spesa.

Art. 10.

La Regione, riconoscendo gli enti di promozione sportiva quali organizzazioni democratiche a base associativa, che, ai sensi dei rispettivi statuti, svolgono attività di promozione e di diffusione dell'attività sportiva, concorre al sostegno delle loro strutture organizzative regionali mediante la concessione di contributi ammontanti complessivamente al 15 per cento della somma stanziata al cap. 1045 del bilancio regionale, fatte salve le altre provvidenze previste dalla presente legge per manifestazioni, attività ed iniziative sportive.

A tal fine gli enti di promozione sportiva devono possedere i medesimi requisiti per la partecipazione alla consulta regionale di cui al successivo art. 12.

Le domande di ammissione al contributo devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente e corredate da:

a) bilancio di previsione e relazione dettagliata del programma di attività suddiviso secondo i comprensori e il tipo di attività e di discipline sportive;

b) indicazione analitica delle società affiliate e del numero degli iscritti;

c) bilancio consuntivo e dettagliata relazione e documentazione dell'attività svolta nell'anno di richiesta.

Art. 11.
Assegnazione ed erogazione dei contributi

I contributi di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 sono assegnati dalla giunta regionale sentita la consulta regionale per lo sport.

In sede di assegnazione è disposta l'erogazione a titolo di acconto fino al 50 per cento del contributo.

L'erogazione della quota residua di contributo è disposta dalla giunta regionale a seguito del rendiconto dell'iniziativa e del bilancio consuntivo.

La giunta regionale verifica la spesa ammessa a contributo e dispone eventuale conseguente riduzione dello stesso qualora la situazione finanziaria risulti diversa da quella indicata nella documentazione in precedenza prodotta.

In caso di mancata effettuazione dell'iniziativa per cui è stato assegnato il contributo la giunta regionale ne dispone la revoca e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Titolo IV

CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT

Art. 12.
Composizione

E' istituita presso la giunta regionale la consulta regionale per lo sport.

La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, rimane in carica per la durata di una legislatura regionale ed è composta da:

a) un componente della giunta regionale che la presiede;

b) sei esperti designati dal consiglio regionale eletti con voto limitato a quattro;

c) cinque rappresentanti dei comuni dell'Umbria designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

d) un rappresentante designato da ciascuna delle amministrazioni provinciali;

e) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'UNCEM;

f) cinque rappresentanti designati dal consiglio regionale del CONI;

g) due rappresentanti designati dai competenti organi, per ciascun ente, di promozione sportiva avente le seguenti caratteristiche:

natura privatistica;

volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso degli associati;

non perseguimento di fini di lucro;

elettività delle cariche sociali;

presenza organizzata in almeno cinque comprensori, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, con almeno trenta società circoli o gruppi sportivi affiliati o con un minimo di milleduecento iscritti;

h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, designato dai rispettivi comitati regionali;

i) tre rappresentanti designati da ciascun consiglio scolastico provinciale;

l) un rappresentante designato da ciascun provveditore agli studi;

m) un rappresentante designato dall'ISEF di Perugia;

n) un rappresentante designato dal CUS di Perugia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della giunta regionale.

Qualora entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni, gli enti e le associazioni non abbiano fatto pervenire tutte le designazioni il presidente della giunta regionale procede ugualmente alla nomina dei componenti la consulta regionale per lo sport già designati, i quali si riuniscono entro un mese per l'insediamento e per iniziare ad esercitare le proprie funzioni.

La consulta nomina nel suo seno un comitato di coordinamento con compiti di organizzazione delle attività e di esecuzione dei propri deliberati.

Il comitato si compone di non più di dieci membri e deve comunque garantire la presenza di un rappresentante per ciascuno degli organismi di cui alle lettere *a*), che lo presiede, *f*), *g*).

Ogni volta sia ritenuto utile il presidente potrà far partecipare ai lavori della consulta e delle commissioni di cui al successivo comma, esperti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame.

La consulta può costituirsi in commissioni per l'esame dei problemi specifici.

Ai membri della consulta e agli esperti di cui sopra è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale nonché un'indennità forfettaria di L. 10.000 per ogni giornata di seduta.

La consulta adotta, entro un mese dall'insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 13.
Compiti della consulta

E' compito della consulta regionale per lo sport svolgere attività di consulenza per gli organi della Regione nella materia relativa alla presente legge.

Tale compito si esercita in particolare:

nella formulazione della proposta di piano regionale di cui al precedente art. 3;

nella proposta di assegnazione dei contributi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10;

nella verifica dello stato di attuazione dei piani triennali di cui alla presente legge;

nello studio di metodologie atte ad ordinare l'attività di ricerca sul patrimonio sportivo regionale;

nella proposta di iniziative idonee alla partecipazione dei cittadini all'individuazione e alla gestione delle scelte di politica sportiva, nonché alla promozione, coordinamento, programmazione, diffusione e conoscenza delle attività sportive sul territorio regionale ed al miglioramento qualitativo delle attività stesse;

nella elaborazione di una relazione annua sull'attività svolta;

nella proposta di direttive per la gestione convenzionata degli impianti sportivi di cui al quarto comma dell'art. 7 della presente legge.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME TRANSITORIE

Art. 14.
Norme finanziarie

Per il funzionamento della consulta regionale per lo sport, prevista all'art. 12 della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 5.000.000 con imputazione al cap. 1020 (ex cap. 2786), istituito con legge regionale 1° agosto 1977, n. 39.

Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa, in termini di competenza e cassa, di L. 95.000.000 da imputare al cap. 1045, di nuova istituzione denominato « Interventi per la promozione della pratica sportiva » per l'attività di ricerca sul sistema sportivo ai fini dell'elaborazione del piano triennale di cui all'art. 4, per contributi ai soggetti di cui all'art. 9 per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per contributi ai soggetti di cui all'art. 8 per la promozione dell'attività sportiva a livello locale e per i contributi ai soggetti di cui all'art. 10.

All'onere suddetto sarà fatto fronte con riduzione di lire 97 milioni dello stanziamento di competenza di cui al cap. 6120 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali della Regione (riferimento all'elenco n. 2 allegato al bilancio, n. ordine 8) ».

Con inizio dal 1981 in poi l'entità delle spese di cui ai precedenti primo e secondo comma sarà determinata con le leggi regionali di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Con le stesse leggi di bilancio e con inizio dall'anno 1981 sarà stabilita l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 7 della presente legge, nei limiti delle previsioni contenute nei bilanci pluriennali e con imputazione al cap. 6891, di nuova istituzione, denominato « Spese per gli impianti e le attrezzature sportive ».

Art. 15.
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 1° agosto 1977, n. 39

L'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 39, è così modificato:

il secondo comma è sostituito dal seguente: « I contributi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale per lo sport e previo parere della competente commissione consiliare, in misura non superiore alle percentuali della spesa ritenuta ammissibile secondo la seguente tabella *A* e comunque non possono eccedere l'importo di L. 50.000.000 per ogni intervento.

TABELLA *A*

Opere il cui costo ammissibile è:
fino a L. 10.000.000: 75 per cento
fino a L. 20.000.000: 70 per cento
fino a L. 30.000.000: 65 per cento
fino a L. 40.000.000: 60 per cento
fino a L. 50.000.000: 55 per cento
oltre L. 50.000.000: 50 per cento »;

dopo il terzo comma l'art. 1 è integrato dalla seguente disposizione: « Il certificato di inizio dei lavori deve essere presentato alla giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto di assegnazione del contributo nel Bollettino ufficiale della Regione. Nello stesso decreto verrà indicato il termine per l'ultimazione dei lavori.

I contributi assegnati ai comuni che non si attengono alle disposizioni di cui al precedente comma sono revocati e riassegnati dalla giunta regionale, applicando gli stessi criteri adottati per l'elaborazione del piano di riparto »;

il quinto comma è sostituito dal seguente: « Le domande intese ad usufruire delle provvidenze di cui al presente articolo devono essere inoltrate al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e corredate da:

1) se trattasi di nuove costruzioni:

a) quanto previsto alla lettera *a*), secondo comma, dell'art. 7 della presente legge;

b) piano di gestione determinato in via preventiva dal quale risultino i costi complessivi di esercizio annuale dell'impianto in relazione alla sua destinazione, al numero degli utenti e degli addetti, alla spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla spesa di ammortamento ed ogni altra voce che concorra a determinare i costi di gestione stessi in relazione anche agli orari di apertura giornalieri, settimanali e stagionali previsti;

2) se trattasi di miglioramenti, completamenti, ampliamenti:

a) quanto previsto al precedente punto 1);

b) relazione tecnica illustrante lo stato di fatto della struttura, l'uso che ne viene fatto ed ogni altra considerazione tale da giustificare un intervento.

A tutte le richieste di contributo deve essere allegata inoltre esplicita dichiarazione dalla quale risultino le eventuali agevolazioni o contributi diversi che siano stati percepiti o richiesti allo stesso titolo.

Le domande carenti della documentazione prescritta e quelle pervenute fuori termine non sono ammesse a contributo ».

Per l'anno 1980 è autorizzato lo stanziamento, sia di competenza che di cassa, di L. 400.000.000, con imputazione al capitolo 6920 (ex cap. 4517), istituito con legge regionale 1° agosto 1977, n. 39.

All'onere di L. 400.000.000 previsto dal presente articolo sarà fatto fronte con corrispondente riduzione:

quanto a L. 188.000.000 dello stanziamento del cap. 6120 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per l'adempimento di funzioni normali della Regione (riferimento all'elenco n. 2 allegato al bilancio, voce iniziative promozionali per lo sport) »;

quanto a L. 100.000.000 dello stanziamento al cap. 6890 « Concorso regionale in annualità per trenta anni nel pagamento dei mutui per costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico »;

quanto a L. 30.000.000 dello stanziamento al cap. 6900 « Contributo regionale a favore dei comuni singoli o associati sulla spesa per la dotazione di attrezzature agli impianti sportivi »;

quanto a L. 50.000.000 dello stanziamento al cap. 1040 « Contributi a favore di enti di promozione sportiva ed associazioni per il tempo libero per propagandare, diffondere ed incrementare attività motorie e discipline sportive di base »;

quanto a L. 12.000.000 dello stanziamento al cap. 1060 « Provvidenze a favore della ricerca speleologica, del soccorso speleologico e del catasto speleologico »;

quanto a L. 20.000.000 dello stanziamento al cap. 6045 « Fondi per la copertura del rischio connesso al rilascio di garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze regionali ».

Art. 16.
Norme transitorie

In attesa della costituzione dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, le funzioni loro attribuite nella presente legge sono esercitate dal comitato di cui all'art. 17 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 47.

Per gli interventi relativi all'attività di ricerca sul sistema sportivo di cui al secondo comma dell'art. 14 della presente legge la giunta regionale, sentita la consulta regionale per lo sport e previo parere della competente commissione consiliare, concede contributi a favore di istituti di livello universitario o istituzioni particolarmente qualificate per condurre ricerche, studi, documentazione, indagini. Gli stessi interventi possono essere direttamente attuati dalla giunta regionale.

Per usufruire dei contributi per l'organizzazione delle manifestazioni sportive i soggetti interessati si attengono alle disposizioni di cui al precedente art. 9 della presente legge.

Per usufruire dei contributi per la promozione dell'attività sportiva i comuni, singoli o associati, devono inoltrare domanda alla giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vi-

gore della presente legge, allegando una relazione illustrativa delle iniziative da svolgersi nel corso dell'anno, anche in collaborazione con le società e le associazioni sportive presenti nel competente territorio comunale, nonché il bilancio preventivo.

La giunta regionale, sentita la consulta regionale per lo sport e previo parere della competente commissione consiliare, ripartisce i contributi di cui al precedente comma entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Disposizioni finali

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 20 maggio 1975, n. 33, 3 gennaio 1974, n. 1 e 11 gennaio 1977, n. 2.

A partire dal 1° gennaio 1981 sono abrogate le leggi regionali 1° agosto 1977, n. 39 e 11 ottobre 1978, n. 55.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 aprile 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 7 gennaio 1980 (*atto n.* 1450) *e in data* 17 *marzo* 1980 (*atto n.* 1563) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 19 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. **33.**

Norme per la diffusione nelle scuole di giornali e periodici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di contribuire all'informazione ed alla formazione culturale dei giovani, la regione dell'Umbria promuove la diffusione dei giornali nelle scuole.

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata, a titolo sperimentale per due annualità e a partire dall'anno scolastico 1980-81, a sottoscrivere abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, da assegnare alle scuole dell'obbligo ed alle scuole secondarie della Regione ai sensi della presente legge.

Art. 2.

Il consiglio d'istituto o di circolo che intenda usufruire degli abbonamenti di cui alla presente legge deve presentare la relativa richiesta alla giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, per l'anno scolastico successivo.

L'utilizzazione e la scelta delle testate sono approvate, su proposta dei consigli di classe o di interclasse, dai consigli d'istituto o di circolo.

Art. 3.

Per i fini di cui all'art. 1 la giunta regionale, su richiesta degli organismi scolastici, promuove iniziative culturali d'appoggio per favorire ed agevolare l'introduzione e l'uso sperimentale dei quotidiani e dei periodici, nazionali e di interesse locale, nell'attività didattica.

Art. 4.

I consigli di istituto o di circolo dovranno far pervenire al presidente della giunta regionale una relazione sull'utilizzazione dei giornali nell'ambito della scuola.

Art. 5.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di L. 40.000.000 da iscriversi in bilancio nel cap. 950 di nuova istituzione denominato « Spese per la diffusione dei giornali nelle scuole ».

Alla copertura della spesa si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 6120 denominato « Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio di previsione per l'anno 1980, apportandovi le relative variazioni.

Per l'esercizio successivo si provvederà con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 aprile 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 *marzo* 1980 (*atto n.* 1558) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 19 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. **34.**

Norme in materia di acquisizione di beni culturali al patrimonio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, per favorire l'uso pubblico, provvede all'acquisizione di beni culturali di particolare interesse da collocare nei musei, pinacoteche, archivi, biblioteche pubbliche nel territorio regionale.

L'acquisizione è effettuata secondo le previsioni di un piano annuale per l'acquisizione dei beni culturali in attuazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39, nel rispetto delle procedure previste agli articoli 24 e seguenti della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11.

Il piano annuale è predisposto dalla giunta regionale ed è approvato dal consiglio regionale, previo parere della consulta di cui all'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.

Art. 2.

Un terzo del fondo destinato ai fini di cui alla presente legge è riservato per i beni culturali che, a prescindere dalle previsioni del piano annuale di cui ai commi precedenti, si rendano disponibili e di cui l'acquisizione sia ritenuta urgente ed indilazionabile.

L'acquisizione dei beni di cui al primo comma è effettuata, ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 3.

E' istituito a carico del bilancio regionale un fondo da destinare annualmente all'acquisizione di beni culturali al patrimonio regionale.

Per l'anno 1980 l'ammontare del fondo suddetto è determinato in L. 50.000.000 sia in termini di competenza che di cassa ed è imputato al cap. 6790 (titolo II - sez. 6 - rubr. 12 - categ. I - tipo 1.1.) di nuova istituzione denominato: « Fondo regionale per l'acquisizione di beni culturali al patrimonio regionale ». All'onere relativo si fa fronte con l'apposita disponibilità prevista nel fondo globale iscritto al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio).

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1980 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 6790	L. 50.000.000	L. 50.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9700	L. 50.000.000	L. 50.000.000

Per gli anni successivi la dotazione del fondo verrà stabilita con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Art. 4.

Limitatamente all'anno 1980 il piano annuale di cui al secondo comma dell'art. 1 è approvato dalla giunta regionale, previo parere della consulta di cui all'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbra.

Perugia, addì 23 aprile 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 *marzo* 1980 (*atto n.* 1555) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 19 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. **35.**

Contributi a favore delle associazioni dell'artigianato, del commercio e del turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, alle associazioni professionali autonome degli artigiani e dei commercianti nonché alle associazioni operanti nel settore del turismo (associazioni e cooperative degli albergatori e degli agenti di viaggio, associazioni turistiche facenti capo ai sindacati dei lavoratori e associazioni democratiche del tempo libero) maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti sul territorio regionale, contributi annuali per il finanziamento di quelle iniziative che, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, sono dirette al potenziamento dei settori da ciascuna di esse rappresentati.

Gli organismi di cui al precedente comma debbono presentare documentata richiesta alla giunta regionale per l'anno 1980 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per gli anni successivi entro il 30 gennaio. La giunta regionale dispone la concessione del contributo annuale, determinandone l'entità, tenuto conto dei programmi di attività.

Dal 1981 la concessione del contributo è disposta dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 2.

Per la concessione del contributo di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1980, sia in termini di competenza che di cassa la spesa di L. 140.000.000, con imputazione al cap. 5570 (tit. I - sez. 10 - rubr. 48 - cat. 5 - tipo 1.1. - settore 20) di nuova istituzione denominato: « Concessione di contributi alle associazioni del commercio, dell'artigianato e del turismo ».

All'onere suddetto si fa fronte come segue:

quanto a L. 60.000.000 mediante utilizzo — ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 — della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio per l'esercizio 1979 (elenco n. 4 numero d'ordine 6);

quanto a L. 80.000.000 con la disponibilità del fondo globale iscritto allo stesso capitolo del bilancio 1980 (elenco n. 4).

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1980 le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Per gli anni successivi l'entità della spesa per le finalità della presente legge sarà stabilita con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della vigente legge regionale di contabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 23 aprile 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 *marzo* 1980 (*atto n.* 1557) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 19 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. **36.**

Legge regionale 24 agosto 1978, n. 43. Modifica degli articoli 3, 4 e 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge 24 agosto 1978, n. 43, è sostituito dal seguente:

« La concessione degli alloggi, le caratteristiche tecniche degli interventi, l'appalto delle opere nonché la gestione e l'impegno delle somme derivanti dall'applicazione del canone sociale, saranno disciplinate da una convenzione da stipulare tra Regione, comuni e I.A.C.P. ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge 24 agosto 1978, n. 43, è sostituito dal seguente:

« La deliberazione di approvazione del progetto esecutivo da parte del consiglio comunale, in deroga alle norme vigenti, costituisce piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive integrazioni e modificazioni ».

Art. 3.

La lettera *b*) dell'art. 7 della legge 24 agosto 1978, n. 43, come modificata con legge regionale 27 agosto 1979, n. 55, è così sostituita:

« *b*) L. 78.840.000 per l'anno 1981 quale limite di impegno per la erogazione dei contributi di cui al terzo comma dello stesso art. 2. Le annualità — da iscrivere nei bilanci dal 1981

al 2015 al cap. 7006 di nuova istituzione, denominato: "Contributi in annualità sui mutui contratti degli Istituti autonomi per le case popolari di Perugia e di Terni per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni" — sono così determinate:

L. 78.840.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1995;

L. 64.800.000 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005;

L. 54.000.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2015 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 aprile 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 24 marzo 1980 (atto n. 1566) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 aprile 1980.

(4717)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. **63.**

Ulteriore modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della conca di Pila in comune di Gressan.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella di cui al punto 2 dell'allegato *D* alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, come modificata dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1978, n. 6, è sostituita dalla seguente:

ZONA	Costruibilità totale mc/mq (1)	Ripartizione della costruibilità secondo la destinazione - mc/mq			
		Abitazione	Collettivi	A tipo alberghiero	Totale (1)
Zona 1*a*) Chacard ovest	0,50	0,40	—	0,10	0,50
Zona 1*b*) Chacard - Pila	0,59355	0,31755	0,16780	0,10820	0,59355
Zona 2) Soleil - Gorraz - Printemps	0,45733	0,26057	0,05880	0,13788	0,45733

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sara pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 ottobre 1979

ANDRIONE

(5200)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801850)